



IIS CESARE PESENTI

Istituto di Istruzione Superiore

Via Ozanam, 27 Bergamo ☎ 035-319416 FAX 035-319351 ✉ info@istitutopesenti.it

LA SICUREZZA

U.F.1 - MODULO 0 - SYLLABUS

A cura della prof.ssa Paola Barbetta

** Le pagine indicate si riferiscono al libro di testo TeknoMech, ed. Hoepli*

INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI

[v. anche pagg. 2-3*]

L'**infortunio** sul lavoro è un evento improvviso e imprevedibile, generalmente traumatico, che danneggia la salute di una persona e che comporta l'impossibilità temporanea o permanente di svolgere l'attività lavorativa.

La **malattia professionale** è l'alterazione prolungata della funzione di un organo o di tutto il corpo ed è contratta dai lavoratori per effetto dei lavori svolti.

- Gli infortuni hanno causa violenta (ferita, caduta, esplosione ecc.)
- Le malattie professionali invece insorgono a causa di agenti che agiscono a lungo nel tempo (polveri, solventi, rumori, vibrazioni ecc.)
- Le malattie professionali possono insorgere anche a lunga distanza di tempo dall'esposizione
- Tra le malattie più note ci sono l'ipoacusia (riduzione dell'udito per esposizione a rumore), le malattie osteo-muscolari (lombalgie e artriti), la silicosi (polveri di silice), il mesotelioma (amianto)
- Si ritiene che il fenomeno delle malattie professionali sia ancora molto sottostimato.

I pericoli per la salute presenti nell'ambiente di lavoro sono le cause degli infortuni e delle malattie. Essi possono essere legati a:

1. i mezzi utilizzati nell'ambiente di lavoro quando sono inefficienti, inadeguati o non sono costruiti secondo le norme antinfortunistiche vigenti;
2. l'operatore stesso quando è stanco, disattento o impreparato e può essere causa di infortuni per sé e per gli altri; risulta quindi importantissima un'adeguata e continua informazione e formazione;
3. l'ambiente, i cui fattori di rischio sono l'alta temperatura, la scarsa illuminazione, l'eccessiva rumorosità, l'elevata umidità, le sostanze tossiche presenti;
4. il tipo di lavoro che è fattore di rischio quando è troppo faticoso, monotono, ripetitivo, caratterizzato da ritmi eccessivi, da posizioni scomode, tensioni nervose o conflitti tra persone.

Pericolo: proprietà o qualità intrinseca di una determinata entità o condizione che ha la potenzialità di causare danni.

Molte cose (impianti, materiali, attrezzi di lavoro, sostanze, metodi e pratiche di lavoro, rumore, ecc.) rappresentano un pericolo. Ad esempio un filo elettrico scoperto rappresenta un pericolo.

Rischio: probabilità che sia effettivamente raggiunto il limite potenziale che determina il danno.

L'uso degli agenti pericolosi può determinare un rischio concreto o meno. Dipende dalle condizioni di uso. Un filo elettrico scoperto in un luogo con elevato passaggio di persone è un rischio, in un edificio abbandonato no.

Il D.L. 81 del 9 aprile 2008 coordina e riordina le principali norme previgenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, **sostituendole** con un nuovo "codice" aggiornato.

Tale D.L. è anche chiamato Testo Unico sulla sicurezza (T.U. 81/2008).

PREVENZIONE

La prevenzione consiste nelle operazioni messe in atto per ridurre la probabilità che si verifichi un determinato evento dannoso.

- ☛ Il divieto di fumare è un intervento di prevenzione per il rischio incendi
- ☛ La scelta di un disco silenzioso per una smerigliatrice è un intervento di prevenzione per il rischio rumore

PROTEZIONE

La protezione consiste nelle operazioni messe in atto per ridurre la gravità associata a un determinato evento dannoso. Nella normativa la prevenzione ha priorità rispetto alla protezione.

- ☛ Una maschera è un intervento di protezione per il rischio chimico
- ☛ Una cuffia è un intervento di protezione per il rischio rumore

SOGGETTI DEL SISTEMA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

[v. anche pag. 8*]

Datore di lavoro (DL)

Il DL è il titolare del rapporto di lavoro o comunque il soggetto responsabile dell'attività come titolare dei poteri decisionali e di spesa.

Il DL non può delegare i compiti della valutazione del rischio e la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP).

Obblighi del DL:

- Valutare tutti i rischi per la sicurezza per poterli ridurre al minimo [compito non delegabile]
- Elaborare il documento di valutazione dei rischi (DVR) che contiene l'analisi dei rischi e le misure di prevenzione e protezione [compito non delegabile]
- Designare il RSPP [compito non delegabile]
- Nominare il medico competente per effettuare la sorveglianza sanitaria e richiedere dallo stesso l'osservanza degli obblighi previsti dal decreto
- Fornire ai lavoratori i necessari e idonei DPI
- Richiedere l'osservanza da parte dei lavoratori delle norme vigenti, delle regole, dei mezzi, dei DPI adottati dall'organizzazione in materia di sicurezza e igiene del lavoro
- Adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento dei lavoratori
- Adottare e mantenere efficiente il sistema di gestione delle emergenze

Lavoratore

Il lavoratore è la *“persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari”*.

Il lavoratore, in tema di sicurezza, deve:

- collaborare all'attuazione delle misure di sicurezza;
- rispettare le norme e le prescrizioni;
- utilizzare correttamente le attrezzature e i DPI;
- segnalare immediatamente le anomalie;
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione i DPI o i dispositivi di sicurezza;
- partecipare ai programmi di formazione;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti.

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)

Il RSPP deve:

- individuare e valutare i fattori di rischio;
- prescrivere le misure di prevenzione e protezione adatte ai rischi rilevati;
- elaborare procedure di sicurezza e validare istruzioni operative per le diverse lavorazioni;
- proporre e programmi (corsi) di informazione e formazione e addestramento dei lavoratori.

DPI – DISPOSITIVO DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

[v. anche pagg. 9-10]*

Per dispositivo di protezione individuale (DPI) si intende una qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi che possono minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro.

Devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da:

- Misure tecniche di prevenzione
- Da mezzi di protezione collettiva
- Da misure e metodi riorganizzativi del lavoro

I DPI devono:

- Essere conformi alle norme del D.Lgs.475/92
- Essere adeguati a prevenire i rischi
- Essere adeguati alle condizioni esistenti sui luoghi di lavoro
- Tenere conto delle esigenze ergonomiche e di salute del lavoratore
- Poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità
- In caso di rischi multipli che richiedono l'uso di più DPI essere tra loro compatibili

Il datore di lavoro, riguardo ai DPI:

- Effettua analisi e valutazione dei rischi
- Individua caratteristiche D.P.I adeguati ai rischi
- Valuta informazioni fornite dal fabbricante dei dispositivi
- Aggiorna scelta D.P.I ogni qualvolta intervenga una variazione negli elementi di valutazione
- Individua le condizioni in cui un DPI deve essere usato

Obblighi del lavoratore:

- Partecipa ai programmi (corsi) di formazione/informazione e addestramento
- Utilizza i D.P.I messi a sua disposizione secondo le informazioni fornite
- Provvede alla cura dei DPI
- Non apporta modifiche ai D.P.I di sua iniziativa
- Rileva difetti o inconvenienti nei D.P.I
- Applica procedure aziendali per la riconsegna dei DPI
- Segnala al DL, al dirigente o al preposto difetti e inconvenienti

SEGNALETICA DI SICUREZZA

Le normative di sicurezza prevedono una segnaletica standardizzata per la sicurezza.

SICUREZZA

I colori, i cartelli, la segnaletica gestuale, la segnaletica acustica, sono regolate da direttive CE e uniformi tra i paesi membri che le hanno recepite.

Forma e colore dei cartelli da impiegare sono definiti in funzione del loro oggetto specifico (divieto, avvertimento, salvataggio ecc); i pittogrammi devono essere il più possibile semplici.

I pannelli devono essere costituiti di materiale resistente agli urti;

Le dimensioni e i colori dei cartelli devono garantire una buona visibilità e comprensione.

Segnali di divieto

I cartelli di divieto vietano un comportamento che potrebbe causare pericolo; sono rotondi, realizzati con pittogramma nero su sfondo bianco e bordo esterno e bande rosse.



Segnali di avvertimento

Avvertono della presenza di un pericolo. Hanno forma triangolare, con fondo giallo e bordo nero con pittogramma nero.



Segnali di prescrizione (obbligo)

Prescrivono un determinato comportamento o l'adozione di specifici dispositivi di protezione. Ha una forma rotonda con pittogramma bianco su fondo azzurro.



Segnali di salvataggio

Indicano l'ubicazione e il percorso verso le vie di emergenza. Hanno una forma quadrata o rettangolare con pittogramma bianco su fondo verde.



Segnali antincendio

Indica il tipo di attrezzature antincendio; ha una forma quadrata o rettangolare con pittogramma bianco su fondo rosso.